

Art. 19

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive modifiche)

1. Alla lettera E del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 17/1995, le parole da: “. Il provvedimento” fino a: “del collegio.” sono sostituite dalle seguenti: “; il compenso è determinato uniformemente per tutte le ATC, con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 20

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica)

1. Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 2/2013 è sostituito dal seguente:
“7. Il canone demaniale per l'utilizzo dell'acqua pubblica è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente entro il 30 settembre di ogni anno di riferimento.”.

Art. 21

(Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 "Testo unico del commercio" e successive modifiche)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 22/2019 sono aggiunte le seguenti:
“d bis) realizzazione di studi e indagini conoscitive su ogni forma di illegalità o abusivismo nel settore commerciale, nonché sugli episodi di degrado o violenza che possono verificarsi in corrispondenza o in prossimità di esercizi commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, anche con individuazione dei settori di attività più esposti e mappature delle zone più a rischio;
d ter) promozione e monitoraggio di azioni mirate a favorire la prevenzione, il controllo e l'intervento sui fenomeni di illegalità di cui alla lettera d bis).”.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche)

1. All'articolo 8 della l.r. 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 3 *septies* è inserito il seguente:
“3 *octies*. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi così come previsto all'articolo 14 *bis* della l. 241/1990, nell'ambito dei procedimenti di cui al presente articolo, con particolare riferimento al procedimento unico, attivati attraverso il modulo procedimentale della conferenza di servizi, il rilascio del parere da parte di ciascuna amministrazione non può essere subordinato a quello di altre amministrazioni coinvolte nella medesima conferenza di servizi. Ai sensi dell'articolo 14 *bis*, comma 4, della l. 241/1990, il mancato rilascio del parere alla scadenza del termine previsto equivale all'espressione di assenso senza condizioni.”;
 - b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5 *bis*. Al fine di consentire lo sviluppo e il consolidamento del sistema autorizzativo, anche tramite gli accordi di cui al comma 3, la costituzione degli Sportelli unici delle attività agricole